



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

***Senato della Repubblica***

**Commissioni I e XIII riunite**

*Audizione*

*del Capo del Dipartimento della protezione civile*

*Ing. Fabrizio Curcio*

nell'ambito dell'esame del **disegno di legge recante delega al Governo "per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile"**

*Roma, 15 giugno 2016*

*Ore 11.00*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## INTERVENTO

Desidero, anzitutto, esprimere il pieno apprezzamento del Dipartimento che dirigo per l'iniziativa di riordino della normativa di protezione civile avviata dal Parlamento e per la quale oggi, le Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato della Repubblica, segnano una nuova, fondamentale pagina.

L'ordinamento giuridico è, senza dubbio, un corpo vivo, mediante il quale la comunità repubblicana stabilisce le regole del proprio agire e, per queste ragioni, non può essere fisso e immobile, ma deve seguire, accompagnare e, se possibile, anche prefigurare i cambiamenti sociali, evolvendosi continuamente ed adattandosi ad essi. Proprio questa caratteristica, tuttavia, nello specifico settore della protezione civile, ha generato, nel corso degli anni, una volatilità probabilmente eccessiva delle norme e delle procedure, provocando, non di rado, disorientamento e incertezza negli operatori del Servizio Nazionale a tutti i livelli dal livello centrale fino a quello territoriale provinciale -di area vasta- e quello comunale. Disorientamento e incertezza che rischiano di rallentare l'azione di soccorso che risulterebbe meno efficace in contesti di emergenza e in fase di pianificazione rendono complesso il coordinamento se non talvolta difficile da realizzare.

Per questa ragione il Dipartimento e -mi permetto di affermarlo con ragionevole certezza- tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile hanno salutato con favore l'iniziativa avviata alla Camera dei Deputati e che oggi entra nel vivo anche qui, al Senato della Repubblica.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'intervento in emergenza, la sua preparazione, l'azione di ricostruzione a seguito di eventi di particolare impatto sui cittadini e sui territori, infatti, da sempre espongono i temi della protezione civile ad una particolare attenzione e tensione, acuitesi negli ultimi anni in parallelo con l'evoluzione sociale, in particolare nel campo dei mezzi di comunicazione e, da ultimo, del web e dei *social media*.

Le disposizioni normative succedutesi nel corso degli ultimi anni, in special modo a partire dal 2010, hanno modificato in modo rilevante il *corpus* normativo incardinato sulla legge n. 225 del 1992, restringendone o ampliandone l'ambito di riferimento anche sull'onda dell'impatto emotivo di questo o quell'evento calamitoso, oltre che di episodi specifici. Tale azione si è stratificata a ritmo sempre più accelerato ed ha rischiato di mettere in discussione anche i punti-cardine dell'impianto legislativo del 1992, le cui lungimiranti visioni strategiche restano, al contrario, valide ed estremamente attuali anche oggi.

Non a caso, il Parlamento non ha deciso di promuovere una riforma della protezione civile, né di rifondarne i principi, ma ha scelto, più opportunamente, di ricostruire il contesto giuridico di riferimento del settore partendo dagli elementi fondamentali codificati nel 1992, riordinando e riallineando gli sviluppi successivi registrati negli anni, conferendo al Governo una delega precisa e caratterizzata da principi chiari e indirizzi politici indiscutibili: il concetto di Servizio Nazionale, al quale tutte le componenti e strutture operative concorrono ai diversi livelli di responsabilità e capacità; la gestione delle attività e degli interventi in una logica policentrica, basata sul principio di coordinamento e non su quello della sovraordinazione gerarchica; la centralità del ruolo della cittadinanza attiva e del volontariato organizzato di protezione civile, inserito nel sistema delle strutture operative dello Stato; il ruolo essenziale delle Regioni e degli Enti Locali, primi responsabili dei propri territori in ogni fase di attività; il richiamo della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

prospettiva della prevenzione dei rischi, strutturale e non strutturale, quale cornice concettuale irrinunciabile priorità dell'azione di tutti.

Accanto a questi elementi chiave, già presenti nella legislazione del 1992 e coerentemente sviluppati dalle principali riforme successive, la delega impone oggi un'azione di coordinamento sostanziale delle disposizioni normative anche in quei settori maggiormente operativi nei quali, nel corso del tempo, si sono misurati modelli diversi e iniziative non sempre univocamente orientate: la riorganizzazione degli strumenti per la efficace gestione delle situazioni di emergenza, in parallelo con la riforma del Codice dei contratti pubblici e nella prospettiva della trasparenza e della prevenzione della corruzione; il riordino e il riallineamento delle disposizioni post-emergenza, allo scopo di assicurare al Paese un quadro stabile e, soprattutto, equo e omogeneo delle azioni pubbliche volte al superamento delle condizioni di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite; la revisione e il coordinamento degli strumenti finanziari a disposizione dello Stato e degli altri livelli di Governo del Territorio per assicurare un'azione davvero integrata ed efficace.

Colgo l'occasione che le Commissioni del Senato mi offrono oggi per puntualizzare un aspetto fondamentale della delega. Si sono levate, durante il dibattito alla Camera, voci allarmate circa il rischio di un possibile ritorno ad una gestione centralista delle attività di protezione civile, anche in raccordo con la riforma della Costituzione sulla quale il Paese si esprimerà ad ottobre nel referendum.

Vorrei, oggi, dire una parola chiara su questo fondamentale aspetto: l'architettura del Servizio Nazionale della Protezione Civile che scaturisce dalla delega, imperniata -come è- sulla legge n. 225 del 1992, ribadisce e rafforza il concetto sistemico del sistema policentrico che tutti conosciamo. La nuova



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

formulazione costituzionale individuata per trattare il tema della protezione civile, infatti, nell'attribuire alla competenza dello Stato il '*sistema nazionale e coordinamento della protezione civile*' (e non, come era fino ad oggi, la '*protezione civile tout court*') conferma e valorizza la sinergia tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, ponendo al centro dell'attenzione il tema cruciale del coordinamento. Il fatto, infine, che tale ambito tematico sia collocato insieme alle '*disposizioni generali e comuni sul governo del territorio*' e non a quelle sulla gestione della sicurezza pubblica sgombera definitivamente il campo da qualsiasi possibile timore.

In tal contesto, il Dipartimento svolgerà la funzione di supporto tecnico per l'elaborazione degli schemi di provvedimenti attuativi che la delega gli affida valorizzando al massimo i frutti migliori dell'azione sinergica garantita dallo Stato e dai territori in questi anni.

Il nuovo principio costituzionale, inoltre, consentirà di porre rimedio ad alcuni eccessi verificatisi nel recente passato, quando una lettura intransigente del principio di concorrenzialità, ha visto l'azione legislativa delle Regioni italiane perdere efficacia, nella dispersione dei modelli di organizzazione e di intervento. Non ci aspetta, quindi, una stagione di restaurazione centralista, quanto un percorso di ricostruzione dei cardini di coordinamento e coesione del Servizio Nazionale, all'interno del quale l'azione di tutti i soggetti istituzionali statali, regionali e locali deve armonizzarsi nella prospettiva di '*sistema nazionale*' indicata dal Legislatore Costituente.

Punto cruciale dell'attuale contesto, infatti, sono le funzioni condivise con il sistema dei poteri locali e, quindi, il ruolo centrale dei Sindaci, prima autorità di protezione civile, e delle altre forme di rappresentanza democratica territoriale. La comune percezione della dimensione sistemica è condizione irrinunciabile per il



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

funzionamento di un efficace sistema di protezione civile: se, al contrario, i diversi attori concentrano la loro attenzione sulla marcatura dei rispettivi confini, sulla distinzione delle responsabilità, sulla polverizzazione delle competenze, allora il sistema entra in crisi e riduce la sua efficacia nell'azione di tutela della vita, dei beni e degli insediamenti che la Legge pone come obiettivo primario e unificante.

La delega, al riguardo, ci fornisce indicazioni precise e ci invita a leggere la complessità del sistema nazionale in una prospettiva unitaria, dove al centro sono posti i cittadini e la loro sicurezza, fatta di diritti, ma anche di doveri (ed è la prima volta che questo basilare principio viene esplicitato senza tentennamenti). La riforma degli Enti Locali, la trasformazione dei livelli provinciali, infatti, ci pone davanti all'esigenza di riarticolare responsabilità e competenze individuando le migliori soluzioni con riferimento ai diversi assetti territoriali. La comune consapevolezza dell'appartenenza al Servizio Nazionale dovrà, però, garantire che nella costruzione di soluzioni locali efficaci, si abbia coscienza dell'esigenza che tali livelli rappresentino, oltre che una forma di organizzazione della rappresentanza, anche un soggetto operativo efficace ed incisivo, perfettamente integrato con le strutture operative dello Stato, sempre presenti sul territorio.

Voglio concludere queste brevi riflessioni, che sono certo che agli Onorevoli Senatori siano risultate più che familiari, dal momento che l'azione e l'attenzione del Senato su questi temi è sempre stata vigile e partecipe, dedicando una parola al ruolo del Dipartimento della Protezione Civile all'interno del Servizio Nazionale.

L'intuizione lungimirante del Legislatore che, nel 1992, individuò come solo un Servizio integrato e coordinato potesse assicurare agli italiani il livello di sicurezza che essi, legittimamente, richiedono, viene oggi confermata esplicitamente, fissando definitivamente il ruolo del Dipartimento come



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e struttura tecnico-operativa di supporto all'azione di indirizzo e coordinamento del Presidente.

Dal punto di vista della scienza dell'organizzazione, infatti, la funzione di protezione civile così come è delineata nelle norme vigenti, incarna più di ogni altro settore o ambito di azione politica i concetti di indirizzo e coordinamento propri del ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Aver voluto sottolineare e confermare questa indicazione strategica, spazzando definitivamente via ogni opzione subordinata costituisce, a mio modo di vedere, un passaggio qualificante della delega. Lo dico non perché l'appartenenza a questo o quel Ministero possa risultare una prospettiva più o meno gradita agli operatori di protezione civile. Ma lo dico perché il funzionamento di un sistema complesso che accomuna strutture facenti capo a pressoché tutti i Ministeri, corpi a ordinamento militare e strutture civili, volontariato organizzato e governi locali non può -lo ribadisco: non può- essere governato se non esercitando quelle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione generale di governo che la Costituzione e le Leggi pongono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. Funzioni che richiedono, a livello tecnico e operativo, l'azione proattiva della struttura di supporto costituita dal Dipartimento che dirigo da poco più di un anno. Una struttura agile, qualificata, giovane, dal punto di vista dell'età media del proprio personale e che dovrà essere consolidata e sempre più caratterizzata dalla capacità di proiezione e adattamento che l'hanno caratterizzata in questi anni. Uno *'straordinario meccanismo di sussidiarietà'*, come qualcuno l'ha definito, per il funzionamento del quale, a nome di tutte le donne e gli uomini del Dipartimento della Protezione Civile, io ribadisco, qui a Voi, una volontà e un impegno senza esitazioni né arretramenti.

Roma 15 giugno 2016



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Gent.ma Prezidente,*

come anticipato nella mia recente audizione nell'ambito della discussione del DDL di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile fornisco, di seguito, alcuni elementi sulle osservazioni e le considerazioni formulate dalla Sen. Vilma Moronese, la quale ringrazio per avermi dato l'opportunità di approfondire alcune tematiche di fondo.

Riguardo alla premessa circa la scelta dello strumento della legge-delega, considerando la complessità dell'architettura del Servizio nazionale della protezione civile, personalmente ritengo che lo strumento della delega, ancorata a principi definiti e circostanziati come quelli che il ddl già reca, appaia il più idoneo a superare le criticità che il riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile, potranno comportare.

La scelta dello strumento della legge delega con cui il Parlamento definisce ambiti di intervento, principi e criteri entro i quali riordinare, semplificare, ed aggiornare la normativa di supporto al sistema nazionale della protezione civile, persegue, infatti, l'obiettivo di coniugare il necessario coordinamento dell'attività del Governo e del Parlamento con l'approvazione in tempi rapidi del riordino. Al riguardo occorre, peraltro, tenere conto dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato in questi anni il settore della protezione civile, al fine di porre ordine tra le numerose modifiche e correzioni normative apportate, nel corso del tempo, alla legislazione originaria del 1992, spesso scaturite, come dalla Senatrice interrogante correttamente precisato, sull'onda dell'emotività suscitata dalle situazioni emergenziali verificatesi in occasione di gravi calamità.

Entrando poi nella specifico dei temi proposti, rispondo al **quesito n. 1** relativo alla problematica inerente la clausola di invarianza finanziaria recata dalla lettera l), del comma 2 dell'articolo 1 precisando che, oltre all'ambito inerente la prevenzione, essa si estende all'intero disposto del provvedimento in parola.

-----  
All'On. Sen. Anna FINOCCHIARO

Presidente della I Commissione Permanente  
del Senato della Repubblica



Partendo dall'assunto che il comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge in argomento individua l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite, e prevede che tale intervento venga realizzato attraverso l'esercizio di apposita delega conferita al Governo, da esercitarsi, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali e delle norme dell'Unione europea e in base al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, dirò che la disposizione recata dalla lettera l), del comma 2, che prevede il rispetto del criterio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica nella predisposizione dei decreti attuativi, non trova la mia totale adesione proprio in considerazione del fatto che l'assicurazione del reperimento delle risorse necessarie al funzionamento del Servizio Nazionale ed al finanziamento sia delle attività di gestione della prima emergenza sia di quelle connesse al ritorno alle normali condizioni di vita, rientra tra gli obiettivi primari del disegno di legge in argomento.

Tuttavia, debbo comunque rilevare che tale clausola di invarianza finanziaria a ben vedere può riguardare gli ambiti di ricognizione, riordino e coordinamento delle disposizioni legislative inerenti il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni e non già gli ambiti di modifica e integrazione che, a mio parere, sono comunque contemplati nell'inserimento del comma 6 predisposto in conformità al comma 2, dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 96 che, preventivamente, reca una clausola di invarianza finanziaria "a saldo", condizionando l'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, che comportino un incremento di spesa, alla contestuale emanazione di provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria.

Ed è proprio la considerazione della complessità e l'articolazione della materia trattata, come esplicitamente indicato nella relazione tecnica del provvedimento, che rende impraticabile, a priori, la determinazione degli eventuali effetti finanziari connessi con tutti gli ambiti di intervento oggetto della delega tanto che, in fase preliminare, è stato previsto che per ciascun decreto legislativo vengano puntualmente evidenziati gli eventuali effetti delle disposizioni ivi recate sui saldi di finanza pubblica, attestandone la richiesta di neutralità ovvero provvedendosi, come stabilito dalla richiamata disposizione, all'adeguata copertura finanziaria secondo le modalità e procedure a tal fine previste dalla legge.

Rammento, infine, che le attribuzioni individuate dall'attuale normativa di settore nell'ambito delle attività di prevenzione affidate al Dipartimento, a seguito delle modifiche introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225 ad opera del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, sono prevalentemente focalizzate sull'esercizio di funzioni inerenti la prevenzione non strutturale: attività questa che ricomprende interventi e misure

volte in primo luogo alla mitigazione del rischio – anche in via temporanea – prevalentemente attraverso la riduzione delle condizioni di esposizione, quali: lo sviluppo dei sistemi di allertamento, la pianificazione dell'emergenza, l'informazione alla popolazione, la crescita della consapevolezza del rischio sui territori e nelle comunità.

La prevenzione, sia strutturale che non strutturale, costituisce, in ogni caso, la vera sfida sulla quale misureremo l'efficacia dell'azione comune per la riduzione del rischio del territorio nazionale.

Le condizioni di fatto del nostro Paese rendono imprescindibile che ciascun cittadino riconosca il proprio essenziale ruolo in questo ambito, affiancando la propria vigile azione alle funzioni pubbliche e responsabilità dei diversi organismi.

Ciò premesso, in sede di attuazione del contesto normativo che il ddl delinea, ritengo, in continuità con l'orientamento espresso in varie occasioni dal mio predecessore, che sia opportuno restituire all'attività di prevenzione strutturale il contributo che il Dipartimento della protezione civile può apportare nelle politiche inerenti tale ambito, accanto ai soggetti istituzionalmente preposti, proprio in virtù della peculiarità delle specifiche prerogative possedute dal Sistema e non già limitare le attribuzioni del Servizio nazionale di protezione civile, ed in particolare al Dipartimento in qualità di coordinatore, esclusivamente a competenze inerenti l'attività di prevenzione non strutturale.

Relativamente **al quesito n. 2** che attiene alle problematiche inerenti le risorse da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività istituzionali tra cui rientrano le funzioni che espleta in qualità di componente fondamentale e di struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile, al riguardo non posso che esprimere il pieno sostegno e favore del Dipartimento della Protezione Civile per ogni iniziativa volta a rafforzare e consolidare la capacità di intervento e la qualificazione operativa e professionale delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco soffre, come molte altre strutture operative dello Stato, una situazione di criticità di organico e finanziaria. Ogni iniziativa finalizzata a sopperire a tali criticità è quindi la benvenuta. Al riguardo, in particolare, il Ministero dell'Interno sta seguendo l'adozione di alcuni provvedimenti specifici inerenti il funzionamento dei servizi istituzionali e le connesse esigenze sottese al potenziamento degli organici e all'efficacia del Corpo medesimo, compreso l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi in dotazione, al fine di consolidare l'efficacia della risposta che il Corpo nazionale è chiamato a fornire. Si tratta di interventi che questo Dipartimento condivide e che si augura possano essere recepiti in prossimi provvedimenti idonei.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti espressa con il **quesito n. 3**, evidenzio che la riorganizzazione del Servizio nazionale influirà necessariamente sulla gestione del rischio degli incendi boschivi e sulla relativa lotta attiva. Si tratta di un ambito centrale che sarà valutato in sede di predisposizione dei decreti attuativi. In proposito comunque ricordo che il settore relativo agli incendi boschivi gode di una sua specifica normazione recata dalla Legge-quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353. In tale contesto, il concorso tra interventi posti in essere dalle strutture statali (Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato) e quelli coordinati dalle Regioni (fondati sul volontariato organizzato e specificamente qualificato) costituisce elemento centrale di una efficace politica di contrasto. Gli eventi degli scorsi giorni, peraltro, evidenziano più che una mancanza di risorse, l'esigenza di un loro migliore coordinamento; in questa prospettiva è racchiusa la forza del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Non si tratta di creare nuove strutture o di espandere indiscriminatamente la spesa pubblica, quanto di far operare in sinergia e con efficienza le molte risorse già oggi disponibili.

Queste considerazioni vanno, peraltro, valutate anche nella prospettiva posta dal **quesito n. 4**. Il ricorso a strutture retribuite stagionali, caratterizzate da elevata precarietà, costituisce un elemento negativo che deve essere superato al più presto. La prospettiva instabile di tali presidi, infatti, non assicura né qualità né professionalità di intervento. Non è chiaramente compito della legge-delega procedere alla riforma dell'ordinamento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, ma un indirizzo chiaro nel senso della riduzione e del riassorbimento delle realtà di precariato oggi esistenti, ritengo sia utile e opportuno.

Riguardo al **quesito n. 5** relativo alla messa in sicurezza del territorio, pur condividendo l'intento espresso, debbo evidenziare che tale prospettiva appartiene, piuttosto, agli ambiti di azione ordinaria affidati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tali attribuzioni prevedono interventi a lungo termine, volti a garantire risultati duraturi nel tempo, che si sviluppano in tempi diversi rispetto a quelli propri dell'intervento urgente svolto dal Servizio nazionale di protezione civile, sempre connessa con la manifestazione o l'imminenza di eventi calamitosi.

Non v'è dubbio che un investimento stabile e adeguato costituisca un presupposto essenziale per la messa in sicurezza del nostro territorio ed evidenzio come alcune iniziative varate in questa Legislatura, anche mediante la costituzione di specifiche

strutture di missione, hanno impresso una importante accelerazione su tale delicatissimo fronte.

Riguardo al **quesito n. 6** circa l'opportunità di individuare un sistema sanzionatorio per i comuni inadempienti, ribadisco quanto già espresso in sede di audizione in merito alla possibilità di prevedere meccanismi premiali per i comuni virtuosi.

Sono a tutti note le condizioni di criticità finanziaria in cui versano oggi molte Amministrazioni comunali, in particolare quelle più piccole. Imporre mediante un sistema sanzionatorio ciò che dovrebbe, al contrario, scaturire dalla dialettica tra Amministrazioni e cittadini e pertiene, quindi, più al giudizio politico che a quello amministrativo-giurisdizionale, non ritengo sia la soluzione preferibile. Sono fermamente convinto che l'azione di sensibilizzazione verso queste tematiche vada perseguita, con coerenza, incentivando il circolo virtuoso cittadini-amministrazioni, e in tal senso la prospettiva premiale credo sia foriera di maggiori successi e possa, senz'altro, coagulare un maggiore e più diffuso consenso.

Per quanto concerne poi il **quesito n. 7**, esso attiene a tematiche che dovranno necessariamente essere oggetto di confronto nella fase di predisposizione dei decreti attuativi, dal momento che la prospettiva di riallineamento e semplificazione costituisce uno dei temi fondanti dell'intera delega. Il nostro Paese assiste, sovente, a tremendi scontri per la rivendicazione di competenze, piuttosto che per il loro concreto esercizio. Il Servizio nazionale della protezione civile, nell'intenzione del Legislatore del 1992, confermata dai principi della legge-delega, sfugge a questo genere di polemiche e non si pone nella prospettiva di trasferire o delimitare le competenze delle sue diverse componenti, quanto, piuttosto, in quella di favorirne l'integrazione e l'azione sinergica. E' provato come, nella gestione delle emergenze, non conti la delimitazione dei confini di competenza tra un operatore e l'altro, quanto, piuttosto, la consapevole condivisione della responsabilità nell'ambito dell'espletamento dell'esercizio coordinato delle funzioni. In questa chiave troveranno soluzione anche alcuni problemi di coabitazione tra strutture diverse che, non a caso, appaiono più rilevanti soprattutto in tempi di quiete e passano, decisamente, in secondo piano, in fase di emergenza.

La riforma della protezione civile proposta dal Parlamento, lungi dal rifondarne i principi, ha scelto di consolidare il contesto giuridico di riferimento del settore partendo dagli elementi fondamentali codificati nel 1992, confermando l'architettura del Servizio nazionale, alla quale tutte le componenti e strutture operative concorrono ai diversi livelli di responsabilità e capacità. La gestione delle attività e degli interventi avviene in una logica policentrica, basata sul principio di coordinamento e non su quello della sovraordinazione gerarchica, ove il

Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle sue competenze in materia, opera in qualità di coordinatore.

Per quanto concerne il **quesito n. 8** evidenzio che il coinvolgimento delle Forze armate e delle Forze dell'ordine nel Servizio nazionale della protezione civile è già inequivocabilmente previsto dall'articolo 11 della legge n. 225/1992, che le annovera tra le strutture operative. Tale coinvolgimento, quindi, sarà potenziato e rafforzato anche nell'attuazione della delega.

Il **quesito n. 9** tocca una tematica che è stata recentemente affrontata in sede di approvazione del nuovo Codice degli Appalti che contiene, innovando rispetto al passato, all'articolo 163 disposizioni specifiche dedicate al tema dei contratti finalizzati alla gestione di situazioni di emergenza come definite dall'articolo 2 della legge n. 225/1992, e s.m.i.. Tale disposizione scaturisce da uno specifico principio di delega contenuto nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, che alla lettera l), del comma 1, dell'articolo 1, circa la previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, ha richiesto che fossero definite coniugando la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali .

L'obiettivo strategico di tale disposto, pienamente condiviso da questo Dipartimento, muove dalla volontà di procedere per quanto possibile al superamento del ricorso all'istituto derogatorio, con tutte le incertezze che ne derivano, a favore della definizione di un quadro di diritto positivo specificamente dedicato alla gestione dei contratti pubblici in situazioni di emergenza. La facoltà di deroga alle disposizioni ordinarie, opportunamente circoscritta, rimane comunque uno strumento essenziale e irrinunciabile per la gestione efficace delle situazioni di emergenza ove è importante coniugare l'immediatezza di intervento, l'efficacia d'azione ed il rispetto di procedure corrette e trasparenti attività che richiedono l'esercizio di poteri straordinari in grado di riconfigurare i procedimenti ordinari allineandoli alle mutate condizioni e necessità. Tale facoltà, come noto, riguarda anche altri molteplici campi dell'azione pubblica, in alcuni casi anche con aspetti e caratteristiche peculiari in ragione dello specifico evento calamitoso.

A ben vedere il ddl in questione, alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 1 richiama la previsione di disposizioni che individuino a regime specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale in costanza di situazioni di emergenza, ritengo che persegua il medesimo obiettivo strategico al fine di dare risposte alle istanze

degli operatori del Sistema che necessitano di disposizioni specifiche che garantiscano, per quanto possibile, certezza d'azione.

Riguardo alle considerazioni espresse con il **quesito n. 10** relative alla proposta di riportare nel testo del comma 1, lettera c) del ddl in argomento l'esplicito richiamo al rispetto del meccanismo unionale di protezione civile di cui alla Decisione n.1313/2013/UE, rappresento preliminarmente che le attività di intervento all'estero del Servizio nazionale non si limitano solo alle attività di risposta all'emergenza, bensì si estendono anche ad altre attività di cooperazione in materia di protezione civile con gli altri Paesi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative in vigore.


Pertanto l'introduzione del riferimento richiesto risulterebbe restrittivo rispetto all'alveo di intervento del Sistema in ambito extra nazionale; ambito che sarà ripreso in sede di attuazione del contesto normativo che il ddl delinea.

Circa il contenuto del **quesito n. 11**, ribadisco quanto già espresso da questo Dipartimento in occasione della formulazione del parere di competenza sull'emendamento n.1.11 presentato dall'On. Terzoni ed altri, in sede di discussione alla Camera dei Deputati, che riguarda più in generale la proposta di inserire nel ddl un'esplicita indicazione inerente gli interventi che non possono essere considerati propri delle finalità e dei compiti di protezione civile. Al riguardo va rammentato che l'ambito dell'azione delegata comporta l'impossibilità di intervenire con disposizioni afferenti ambiti ulteriori o diversi che provocherebbero la censura delle relative disposizioni per eccesso di delega. Per quanto concerne, in particolare, gli ambiti di impiego del volontariato organizzato di protezione civile, osservo come essi siano oggi già specificati dalle disposizioni vigenti e mi riferisco, in particolare, alla Direttiva presidenziale del 9 novembre 2012 e ai provvedimenti attuativi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Una visione complessiva di tali disposizioni e una sua puntuale applicazione consentiranno, in futuro, di ridurre le criticità riscontrate in alcuni contesti. In proposito al delicato tema degli interventi a supporto dei soggetti titolari delle funzioni di polizia stradale, infine, preannuncio l'imminente pubblicazione di specifici indirizzi operativi, concordati con le Regioni, le Amministrazioni competenti dello Stato e le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di rilievo nazionale.

Infine, riguardo alla richiesta di chiarimenti recata dal **quesito n. 12**, preciso che in sede di discussione alla Camera dei Deputati, tale precisazione è stata introdotta con riferimento alle forme organizzative specifiche (prevalentemente

quali 'Agenzie') adottate da alcune Regioni italiane per l'esercizio delle funzioni di protezione civile.

 Fabrizio Curcio